

ALLEGATOE alla Dgr n. 2334 del 09 dicembre 2014

pag. 1/3

Il giorno	del mese di	dell'anno	in	_
		TRA		
Dorsoduro n. 3	Veneto – Giunta Regionale 901, codice fiscale 80007 nato a	580279, che interviene	al presente atto in p	ersona del
della Sezione Ag n;	roambiente a ciò autorizzato	con deliberazione della G	iunta regionale del	,
		Е		
N. Tommaseo,	a per i Pagamenti in Agricolo 67, codice fiscale 9009867 nato a	0277, che interviene al	presente atto in person	a del Sig.
dell'Agenzia;			- 	
	P	REMESSO CHE		
dall'articolo 6 de	a quanto previsto dagli articolla legge regionale 25 febbra lcoltura attività istruttorie in r	io 2005, n. 9, possono es	sere affidati all'Agenzia V	Veneta per i
all'articolo 5 che	nale 28 giugno 2013, n. 1 la Giunta regionale, sentita l le modalità per la tenuta dell'	a competente Commission	one Consiliare, definisca le	•
Commissione co dell'elenco region	one del 28 ottobre 2014, onsiliare il procedimento ar nale delle fattorie sociali al fi to dall'articolo 5, comma 2, d	nministrativo per l'iscri ne dell'acquisizione del p	zione e le modalità per parere della competente Co	r la tenuta
-	missione Consiliare nella sedusto della deliberazione n. 151/		•	ente, senza
Agricoltura veng dall'articolo 6 d effettuare sulle	to amministrativo di cui tra a affidata, ai sensi degli artic ella legge regionale 25 febb domande di iscrizione all'e ella DGR. n de	oli 2 e 3 della legge regio praio 2005, n. 9, l'istrut elenco regionale delle	onale 9 novembre 2001, n toria di parte degli accer	1.31 nonché tamenti da
	SI CONVIENE	E STIPULA QUANTO S	EGUE	
		ARTICOLO 1 (Oggetto)		
1. Il presen	te atto ha per oggetto l'affi	damento all'Agenzia Ve	eneta per i pagamenti in	agricoltura

(AVEPA) delle attività istruttorie previste dalla DGR. n. ______ del ______ "Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Definizione del procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali. Deliberazione/CR n. 151 del 28/10/2014".

presentate per il tramite dei CAA.

2. La REGIONE dovrà:

- predisporre il decreto Direttoriale con il quale saranno individuati i criteri e le modalità dei controlli che AVEPA dovrà effettuare sulle domande presentate per il tramite dei CAA;

f. inviare alla Sezione Agroambiente gli esiti istruttori sui controlli effettuati sulle domande

- effettuare il monitoraggio e valutazione di quanto svolto da AVEPA.

ARTICOLO 2 (Corrispettivi)

1. AVEPA e la REGIONE convengono che, in considerazione del volume di attività prevedibile, il compenso spettante ad AVEPA per l'affidamento di cui alla presente convenzione debba intendersi ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento dell'Agenzia.

ARTICOLO 3

(Affidamento delle attività)

- 1. l'affidamento della gestione delle funzioni amministrative avviene nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
 - a. DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO: l'affidamento delle funzioni ha effetto a decorrere dalla data di stipula della convenzione e fino a revoca;
 - b. ATTIVITA' DI VIGILANZA: il Direttore della Sezione Agroambiente assicurerà la vigilanza sulla corretta gestione delle attività affidate all'Agenzia con la presente convenzione, in osservanza delle modalità e termini di legge.

ARTICOLO 4

(Risoluzione e revoca)

- 1. La presente convenzione è da ritenersi risolta, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
 - a) ripetute e gravi violazioni di legge;
 - b) grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;

- c) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione con particolare riferimento a quelli previsti dalla presente convenzione.
- 2. La REGIONE si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'affidamento delle attività convenzionate con il presente atto.
- 3. E' compito della REGIONE definire, con i provvedimenti di risoluzione e revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti dei soggetti terzi (beneficiari) il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

ARTICOLO 5

(Disposizioni finali)

- 1. La presente convenzione, composta da n. 5 articoli, è dattiloscritta in n. 3 (tre) pagine.
- 2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
- 3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.
- 4. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente, ai sensi dell'art. 57 del DPR n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto a	in data
PER LA REGIONE IL DIRETTORE SEZIONE AGROAMBIENTE	PER L'AVEPA IL DIRETTORE DELL'AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN
SEZIONE AGROAMBIENTE	AGRICOLTURA
Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e clausole richiamate all'articolo 4 "Risoluzione	1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le e Revoca" e 5 "Disposizioni finali".
PER LA REGIONE	PER L'AVEPA
IL DIRETTORE	IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
SEZIONE AGROAMBIENTE	VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA